

**TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. – SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CONTENENTE ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI  
CAUSA EX ARTT. 669 E 700 C.P.C. PER:**

La sig.ra **DONVITO** Monica, nata a Caserta il 09/03/1980 ed ivi residente alla Piazza Malatesta n. 4, C.F.: DNMNC80C49B963S, elettivamente domiciliata in Caserta, al Viale delle Querce, n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Cundari (C.F.: CND-GPP73C29F839P) e dell'Avv. Marco Ippolito Matano (CF: MTNMCP84D02B963D), che rappresentano e difendono, giusta procura in calce al presente atto con dichiarazione di voler ricevere le notifiche all'indirizzo PEC giuseppe.cundari@avvocatimscv.it ovvero marco.matano@pec.it

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*,

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, AMBITO TERRITORIALE  
PER LA PROVINCIA DI CASERTA** (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*.

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE**

- Del bollettino totale delle nomine, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta in data 7.9.2022, contenente l'elenco dei destinatari delle nomine annuali, nella parte in cui esclude la ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento collegato, connesso e consequenziale;

\*\*\*\*\*

La ricorrente è docente precaria in possesso del titolo di abilitazione sul sostegno conseguito all'estero (Romania) sulla classe di concorso ADSS, per il cui riconoscimento ha presentato apposita istanza presso il MIUR.

L'amministrazione resistente, però, con nota prot. m\_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0008756.09-05-2019 e nota m\_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0008657.09-05-2019, entrambe del 15 aprile 2019, rigettava l'istanza *de qua*, sia relativamente al titolo conseguito sulla materia, sia su quello sul sostegno.

Avverso i predetti provvedimenti, l'istante ricorreva innanzi al TAR del Lazio, il quale, con sentenza n. 6173/2020, allineandosi alla copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati, in quanto palesemente illegittimi, ritenendo assolutamente meritevoli di riconoscimento i titoli abilitanti conseguiti



dalla ricorrente in Romania, con onere per il MIUR di adottare i provvedimenti consequenziali.

La stessa, poi, presentava domanda di partecipazione, secondo i termini e le modalità prescritte dal Ministero, alla procedura di inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche, riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno ed aperta altresì ai docenti che hanno conseguito all'estero il titolo entro il 20/07/2022 e presentato la relativa istanza di riconoscimento.

Veniva, quindi, inserita, per la classe di concorso A046, con riserva **P** (riferita ai docenti in possesso di provvedimento giudiziale) nella posizione n. 85 con un punteggio complessivo pari a 73, mentre, per la classe di concorso ADSS (sostegno), sempre con la riserva **P**, nella posizione 370 con 72 punti.

A tal proposito, è opportuno chiarire che il sistema informatizzato utilizzato dal MIUR per la procedura in parola aveva, già ab origine, distinto tra i candidati in possesso di un provvedimento favorevole, da inserire in graduatoria con la lettera P (provvedimento favorevole), e quelli che avevano esclusivamente inoltrato l'istanza di riconoscimento del titolo al Ministero, i quali, invece, avevano solo diritto ad essere inclusi in graduatoria con la Riserva R, senza, però, poter aspirare ad ottenere incarichi di qualsivoglia durata. Soltanto ai primi, pertanto, ivi compresa la ricorrente (cfr.: doc. all.), oltre all'inserimento in graduatoria con la lettera P, è stata data la possibilità di indicare le 150 scuole per le supplenze da I° fascia GPS, mentre agli aspiranti docenti inseriti con la riserva R tale procedura è stata negata.

Sta di fatto, però, che l'amministrazione resistente, operando in totale spregio delle disposizioni di riferimento e vanificando la portata della richiamata sentenza n. 6173/2020, ad oggi non riformata e quindi pienamente vincolante per il MIUR, dopo avere regolarmente inserito con riserva la ricorrente nelle GPS in questione, consentendole di indicare le 150 scuole, ha, poi, inspiegabilmente ed illegittimamente deciso di escluderla dall'elenco degli aventi diritto alla nomina annuale, con evidente penalizzazione del proprio legittimo diritto.

Controparte, in pratica, sulla scorta di un'errata interpretazione della disposizione di cui all'art. 7, lett. e) dell'O.M. 112/2022, ha inspiegabilmente ritenuto che la ricorrente, pur essendo in possesso di una sentenza del Tar del Lazio favorevole al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, tant'è che è stata inclusa in graduatoria con la lettera P, dovesse essere, comunque, erroneamente considerata al pari di coloro i quali sono, invece, in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero in attesa di riconoscimento da parte del MIUR (Riserva R).



Tale evidente errore, peraltro, è facilmente rinvenibile proprio dal contenuto della citata disposizione, in combinato disposto con quanto previsto dallo stesso MIUR con la Circolare Ministeriale del 29/07/2022 prot. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0028597.29-07-2022.

Ed invero, se da un lato è pacifico che l'art. 7, lett. e) dell'O.M. 112/2022 prevede che *".....L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto..."*, è altrettanto pacifico ed incontestabile che il MIUR, con la citata nota del 29/07/2022, ha chiarito che gli aspiranti che, come la ricorrente, siano in possesso di un favorevole provvedimento cautelare e/o di una sentenza di merito che abbia accertato la regolarità e la validità del titolo abilitante conseguito all'estero, oltre ad avere diritto ad essere inseriti nella I fascia delle GPS, devono anche essere considerati quali potenziali destinatari di un contratto a termine.

Ed invero, secondo la richiamata circolare *"Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati - la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispondenti II fasce GPS e III fasce GI. **L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione."***

E' evidente, pertanto, l'illegittimità del modus operandi di controparte.

A ciò si aggiunga che quanto posto in essere dall'USP di Caserta si pone in contrasto anche con quanto accaduto presso altri uffici Scolastici dislocati su tutto il territorio nazionale, dal momento che diversi Ambiti territoriali (ad es. quello di Napoli), in corretta applicazione della normativa di riferimento, hanno permesso ai docenti nella medesima situazione di parte ricorrente di inserirsi con la riserva **P** nelle graduatorie di



proprio interesse e di ottenere l'incarico, seppur prevedendo apposita clausola risolutiva espressa, collegata all'esito del contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito all'estero.

Illuminante sul punto è quanto chiarito dall'USP di Taranto, secondo cui *"L'Ufficio, tranne che per quei candidati che siano risultati assistiti da un provvedimento cautelare della A.G. debitamente notificato e che disponga espressamente in tal senso, non può di certo disattendere quello che è il chiaro dettato normativo nel caso di specie, previsto dalla O.M. 112/2022, secondo la quale coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo estero possono permanere in I fascia con riserva e in II fascia a pieno titolo (per qualsiasi classe di concorso il cui titolo estero sia titolo di accesso), ma non hanno diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, sia esso semplicemente una qualsivoglia supplenza, sia esso un contratto a t.d. valevole come anno di formazione e prova propedeutico alla successiva immissione in ruolo, **fatti salvi i casi per i quali il candidato risulti essere assistito da un provvedimento cautelare favorevole o da un provvedimento giurisdizionale favorevole anche non passato in giudicato**".*

E' evidente, pertanto, che l'Amministrazione resistente ha adottato comportamenti differenti rispetto ad una unica previsione normativa e ad un'unica procedura concorsuale, ai danni di parte ricorrente.

Senza sottacere che, come sopra rilevato, l'operato delle Amministrazioni convenute è altamente pregiudizievole per la ricorrente, atteso che dal suo omesso inserimento tra gli aventi diritto alla nomina annuale deriva l'impossibilità per la stessa di essere destinataria di conferimenti di incarico di docenza.

E invero, gli elenchi in parola costituiscono, insieme alle GPS istituite dall'O.M. 112/2022, gli unici elementi per l'Amministrazione resistente per individuare i docenti abilitati su materia e specializzati sul sostegno ai quali conferire incarichi di docenza annuali nei vari gradi di istruzione per l'a.s. 2022/2023.

I provvedimenti impugnati, pertanto, risultano del tutto illegittimi.

### **ECESSO DI POTERE.**

Le osservazioni svolte nel primo motivo di diritto sono sufficienti a legittimare la pretesa di parte ricorrente.

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici, quali l'illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e travisamento ed erronea valutazione dei fatti, laddove l'amministrazione scolastica, incu-



rante del fatto che la ricorrente fosse in possesso di una sentenza favorevole al riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania, ha ritenuto che la stessa, per poter concorrere al conferimento degli incarichi, avrebbe dovuto essere già munita di un provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

L'azione amministrativa è, altresì, illegittima anche per contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione, nonché, ancora una volta, per la disparità di trattamento, dal momento che altri docenti, muniti di identico provvedimento giudiziale, che hanno partecipato alla medesima procedura presso altri ambiti territoriali della Campania e di altre regioni, hanno regolarmente ottenuto le nomine.

Tali Amministrazioni, infatti, hanno legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

### **ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

In ragione dell'elevato numero dei soggetti presenti nell'elenco aggiuntivo delle GPS in Provincia di Caserta, si chiede disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR del Campania.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Stante quanto sinora esposto, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare idoneo a consentire a parte ricorrente di ottenere l'inserimento nell'elenco degli aventi diritto alla nomina annuale con il punteggio posseduto, proprio al fine di partecipare alle procedure di assunzione che, a breve, termineranno.

Sussistono, infatti, ragioni di estrema gravità e urgenza, che giustificano addirittura l'adozione della misura interinale cautelare e provvisoria che permetta all'odierna parte ricorrente di partecipare alle procedure assunzionali.

In mancanza, la ricorrente, pur avendone diritto, non potrà ricevere alcun incarico annuale, da cui discenderanno notevoli e pregiudizievoli conseguenze in termini di vita professionale e personale, con conseguente compromissione del proprio diritto al lavoro, che ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e non può essere condizionato alle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto, la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali.



La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Costituzione) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito parte ricorrente, la quale si è vista privata di una opportunità lavorativa unica e irripetibile e rischia di perdere la possibilità di ricevere conferimenti di incarico di insegnamento a tempo sia determinato che indeterminato.

I tempi lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Tanto premesso la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti difensori,

### **CONCLUDE**

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, ed in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: **IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA: 1)** Previo annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire, con efficacia ex tunc, la ricorrente nel bollettino totale delle nomine per la classe di concorso ADSS nella posizione e con il punteggio spettante, al fine di potere ottenere un incarico per il corrente anno scolastico e, per l'effetto; **2)** Ordinare alle Amministrazioni resistenti di conferire alla ricorrente, anche mediante convocazione di tutti i docenti inseriti nel bollettino totale delle nomine, incarico di supplenza per la classe di concorso ADSS in base al punteggio posseduto ed alla propria posizione in graduatoria. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione. **NEL MERITO: 1)** Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente; **2)** Annullarli e/o disapplicarli; **3)** Accertare e dichiarare, quindi, il diritto della ricorrente ad essere inserita nel bollettino totale delle nomine e ad ottenere un incarico di supplenza per la classe di concorso ADSS in base al punteggio posseduto ed alla propria posizione in graduatoria e, per l'effetto; **4)** Ordinare alle Amministrazioni resistenti di conferire alla ricorrente, anche mediante convocazione



di tutti i docenti inseriti nel bollettino totale delle nomine, incarico di supplenza per la classe di concorso ADSS in base al punteggio posseduto ed alla propria posizione in graduatoria. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente ha valore indeterminabile, per cui l'importo da versare, ridotto alle metà, è pari ad € 259,00.

Si chiede fissarsi udienza di discussione.

Si produce: 1) Copia domanda di inserimento; 2) Copia sentenza Tar Lazio n. 6173/2020; 3) Copia graduatoria pubblicata il 7/9/2022; 4) Copia bollettino totale delle nomine pubblicato il 7/9/2022.

Salvezze tutte.

Caserta lì 19/09/2022.

**Avv. Marco Matano**

**Avv. Giuseppe Cundari**

